

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

Il presente modulo Mod. 4 bis R.A. (ex Mod 4 bis Prest.) Denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmesso all'Inail esclusivamente in via telematica.

SEDE INAIL COMPETENTE

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24/08/2004).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Dal 22 marzo 2016, data di decorrenza delle modifiche di cui all'art. 21 c. 1, lettera b), c), del d.lgs. 151/2015, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 2, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all'inoltro il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana (art. 203, c. 1, d.p.r. n.1124/1965).

Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell'azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25, d.lgs. n. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro che invia all'Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'autorità di pubblica sicurezza. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., l'Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di PEC, (privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le denunce di infortunio con modalità non telematiche, permane l'obbligo di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all'inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

SANZIONI

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).

In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Se l'infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d. m. 29/05/2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia.

LEGENDA NOTE:

(1) STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE
CONIUGATO/A
DIVORZIATO/A
SEPARATO/A
VEDOVO/A

(2) STUDENTE
L'opzione <i>SI</i> per il campo <i>Studente</i> deve essere selezionata esclusivamente in caso di eventi occorsi a studenti e alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado assicurati in Gestione per Conto dello Stato (GCS) e studenti delle scuole private e parificate assicurati in regime ordinario di assicurazione (IASPA). Per gli eventi occorsi a studenti delle scuole statali e delle scuole private, in regime ordinario di assicurazione impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, è necessario indicare, nel campo <i>Qualifica assicurativa</i> l'opzione STUDENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (art. 3 co. da 33 a 43 l. 107/2015). Per gli eventi occorsi agli allievi dei corsi di formazione professionale, invece, è necessario, indicare nel campo <i>Tipologia di lavoratore</i> l'opzione ALLIEVO/ISTRUTTORE CORSI QUALIFICAZIONE PROF.LE e l'opzione NO per il campo Studente.

(3) TIPOLOGIA DI LAVORATORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLIEVO/ISTRUTTORE CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
APPRENDISTA
ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
AUTONOMO
COADIUVANTE FAMILIARE
DETENUTO INTERNATO O STRANIERO RICHIEDENTE ASILO LEGGE N. 208/2015
DIPENDENTE
DIPENDENTE IN CODATORIALITA'
LAVORATORE ADDETTO A PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)
LAVORATORE A DOMICILIO
LAVORATORE CON CONTRATTO DI AGENZIA
LAVORATORE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (SOLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
LAVORATORE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
LAVORATORE CON CONTRATTO RIPARTITO
LAVORATORE DETENUTO ADDETTO AI LAVORI
LAVORATORE DOMESTICO
LAVORATORE INTERINALE (O A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)
LAVORATORE INTERMITTENTE
PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO
LAVORATORE PER SOSTITUZIONE
LAVORATORE RICOVERATO IN CASE DI CURA, OSPEDALI E STRUTTURE ASSIMILATE
LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE (LSU - ASU)
PARASUBORDINATO A PROGETTO/ COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PARASUBORDINATO OCCASIONALE
SOCIO
SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI LEGGE N. 232/2016
TIROCINANTE

(3) TIPOLOGIA DI LAVORATORE AGRICOLTURA

APPRENDISTA

AUTONOMO O ASSIMILATO

COADIUVANTE FAMILIARE

DIPENDENTE O ASSIMILATO

DIPENDENTE IN COASSUNZIONE

PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO

PARASUBORDINATO

SOCIO

TIROCINANTE

LAVORATORE INTERMITTENTE

LAVORATORE CON CONTRATTO RIPARTITO

(4) TIPOLOGIA DI CONTRATTO

INDETERMINATO A TEMPO PIENO

DETERMINATO A TEMPO PIENO

INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE

DETERMINATO A TEMPO PARZIALE

INDETERMINATO

DETERMINATO

(5) CCNL - CODICE CNEL

Il codice alfanumerico CNEL di quattro caratteri introdotto dall'articolo 16-quater del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020 relativo al tipo di CCNL applicato e i firmatari datoriali/sindacali che lo hanno sottoscritto. Tutti i valori presenti nella colonna CCNL id della tabella: [Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro CNEL](#)

(6) CCNL - TITOLO CNEL

Tutti i valori presenti nella tabella CATEGORIA di: [Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro CNEL](#)

(7) CCNL - SETTORE CNEL

AGRICOLTURA

CHIMICI

MECCANICI

TESSILI

ALIMENTARISTI

EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO

POLIGRAFICI E SPETTACOLO

TERZIARIO E SERVIZI

LAVORO DOMESTICO E DI CURA

ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE

TRASPORTI

CREDITO E ASSICURAZIONI

AZIENDE E SERVIZI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTRUZIONE, SANITÀ, ASSISTENZA, CULTURA, ENTI

CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
CDIV

(8) QUALIFICA ASSICURATIVA INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ADDETTO A LAVORAZIONI MECCANICO - AGRICOLE
ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
ADDETTO A PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (art. 4, co. 15, d.l. 4/2019 e s.m.i.)
APPRENDISTA ARTIGIANO (art. 4, n. 4, d.p.r. 1124/65)
APPRENDISTA NON ARTIGIANO (art. 4, n. 4, d.p.r. 1124/65)
ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE
AUSILIARIO
BORSE DI LAVORO
CONIUGE, FIGLI, PARENTI E ASSIMILATI DEL DATORE DI LAVORO (art. 4, n. 6, d.p.r. 1124/65)
DETENUTO ADDETTO A LAVORI (art. 4, n. 9, d.p.r. 1124/65)
DETENUTO INTERNATO STRANIERO RICHIEDENTE ASILO LEGGE N. 208/2015
DIPENDENTE AVVENTIZIO O OCCASIONALE DI CAROVANA, ASSOCIAZIONE E COOPERATIVA DI LAVORATORI
DIPENDENTE, SOCIO, AVVENTIZIO DA COMPAGNIA O GRUPPO PORTUALE OPERANTE NEI PORTI DI 1° CATEGORIA
DIPENDENTE, SOCIO, AVVENTIZIO DA COMPAGNIA O GRUPPO PORTUALE OPERANTE NEI PORTI DI 2° CATEGORIA
DIPENDENTE, SOCIO, AVVENTIZIO DA COMPAGNIA O GRUPPO PORTUALE OPERANTE NEI PORTI DI 3° CATEGORIA
DIRIGENTE (art. 4, d.lgs. 38/00)
GIORNALISTA APICALE (circ. 6/2024)
GIORNALISTA CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (art.1, comma 109, L. 234/2021)
IMPIEGATO
INSEGNANTE E ALUNNO SCUOLE; ISTRUTTORE E ALLIEVO CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (art. 4, n. 5, d.p.r. 1124/65)
INTERMEDIO
LAVORATORE A DOMICILIO (art. 4, d.p.r. 1124/65)
LAVORATORE ADDETTO A LAVORO SOCIALMENTE UTILE
LAVORATORE AUTONOMO ISCRITTO AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art. 66, comma 4, d.lgs. 73/2021 e s.m.i.)
LAVORATORE CON CONTRATTO DI AGENZIA
LAVORATORE CON CONTRATTO RIPARTITO
LAVORATORE INTERINALE
LAVORATORE INTERMITTENTE
LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO
PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO
LAVORATORE AGILE (artt. 18-23 l. 81/2017)
LAVORATORE SOSPESO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
MEDICO RADIOLOGO - TECNICO DI RADIOLOGIA (TSRM)
OPERAIO
PARASUBORDINATO (art. 5, d.lgs. 38/00)
PARTICIPANTE AD IMPRESA FAMILIARE
PESCATORE DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE
PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
QUADRO
RELIGIOSO - SUORA (art. 4, d.p.r. 1124/65)
RICOVERATO IN CASE DI CURA, OSPEDALI E STRUTTURE ASSIMILATE (art. 4, n. 8, d.p.r. 1124/65)
RIDER (art. 47 septies, d.lgs. 81/2015 e s.m.i.)
SOCIO DI CAROVANA, ASSOCIAZIONE E COOPERATIVA DI LAVORATORI (es. facchini trasportatori di persone e di merci ecc...)

SOCIO DI COPERATIVA E DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ ANCHE DI FATTO (art. 4, n. 7, d.p.r. 1124/65)
SOCIO LAVORATORE (es. facchini, trasporto di persone e di merci)
SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ' IN APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI LEGGE N. 232/2016
SOVRAINTENDENTE (art. 4, n. 2, d.p.r. 1124/65)
SPORTIVO PROFESSIONISTA (art. 6, d.lgs. 38/00)
STUDENTE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 3 co. da 33 a 43 l.107/2015)
TITOLARE DI AZIENDA ARTIGIANA CON DIPENDENTI (art. 4, n. 3, d.p.r. 1124/65)
TITOLARE DI AZIENDA ARTIGIANA SENZA DIPENDENTI (art. 4, n. 3, d.p.r. 1124/65)
TITOLARE DI FRANTOIO
VOLONTARIO LEGGE N. 114/2014

(8) QUALIFICA ASSICURATIVA AGRICOLTURA
AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO
BRACCIANTE AGRICOLO O GIORNALIERO DI CAMPAGNA (OTD)
COMPARTECIPANTE INDIVIDUALE O FAMILIARE
PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO
MEZZADRO O COLONO
MOGLIE/FIGLI/PARENTI VARI DEL MEZZADRO O COLONO
MOGLIE/FIGLI/PARENTI VARI DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO
MOGLIE/FIGLI/PARENTI VARI DI PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO
OPERAIO COMUNE
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO SUPER
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER
PICCOLO COLTIVATORE DIRETTO/PICCOLO COLONO
PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO
SOCIO DI COOPERATIVA AGRICOLA
SOVRASTANTE DI AZIENDA AGRICOLA (art. 205 lettera c D.P.R. 1124/65)
LAVORATORE INTERMITTENTE
LAVORATORE CON CONTRATTO RIPARTITO

(9) VOCE PROFESSIONALE ISTAT
Tutti i valori presenti ne IL NAVIGATORE DELLE PROFESSIONI da: CP2021 ISTAT

(10) SETTORE ATTIVITA'
ALTRI
ARTIGIANATO
INDUSTRIA
SPECIALE
TERZIARIO

(11) TIPO POLIZZA
APPARECCHI RX
ASSICURATI P.U.C.
AUTONOMI ARTIGIANI
DIPENDENTI

FACCHINI
FRANTOI
INTERINALE
IPPOTRASPORTATORI
PESCATORI
PROVE D'ARTE E TCP
SCUOLE
SOSTANZE RADIOATTIVE

(12) TARIFFA DEI PREMI D.M. 12/12/2000

Disponibile per la consultazione da: [D.M. 12/12/2000](#)

(13) TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

AZIENDA AGRICOLA
 COLTIVATORE DIRETTO
 MEZZADRO
 IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONISTA
 PICCOLO COLONO COMPARTECIPANTE FAMILIARE

(14) LAVORAZIONE SVOLTA DALL'AZIENDA AGRICOLA

ATTIVITA' DIVERSE DI BONIFICA
 ALTRE LAVORAZIONI PRIMA DELLA RACCOLTA
 ATTIVITA' DI SILVICOLTURA
 COLTIVAZIONI SPECIALI
 LAVORAZIONI AUSILIARIE
 LAVORAZIONI SUCCESSIVE ALLA SEMINA
 PREPARAZIONE TERRENO
 PRODUZIONE ED ALLEVAMENTO DI ANIMALI
 PROPAGAZIONE PIANTE
 RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
 ORTICOLTURA
 COLTIVAZIONI IN SERRA O VIVAI
 FLORICOLTURA
 COLTIVAZIONI FUORI SERRA – (funghi, ortaggi, frutta)
 LAVORAZIONE DEL TABACCO PRODOTTO DIRETTAMENTE
 MOLITURA DELLE OLIVE DI PRODUZIONE PROPRIA
 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE E FORESTALE
 ATTIVITA' AGRITURISTICHE

(15) ATTIVITA' AGRICOLA (art. 2135 c.c. 2° e 3°)

COLTIVAZIONE DEL FONDO
 SILVICOLTURA
 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
 ATTIVITA' CONNESSE

(16) ATTIVITA' SVOLTA IN CANTIERE

Per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'allegato X del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), e precisamente:

1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

(17) MALATTIA INFORTUNIO

Consiste in un processo morboso conseguente alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni.

La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta.

La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all'INAIL di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l'astensione temporanea dal lavoro.

Tuttavia, se l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso.

Ciò premesso, si specifica che, nell'ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell'evento, il datore di lavoro dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto assicuratore.

Nell'ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l'obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all'Istituto, sarà opportuno che il datore di lavoro provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all'Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni).

Ne consegue che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l'apposito campo, l'Istituto provvederà alla trattazione dell'evento infortunistico secondo le consuete modalità.

ESEMPI DI MALATTIE - INFORTUNIO:

- malattia da SARS-Cov2 - Covid 19 - (Circolari Inail n. 13/2020 e n. 22/2020);
- epatite virale contratta, ad esempio, dal personale sanitario (es. Cass. 13.03.192, n. 3090);
- echinococcosi da cui possono essere contagiati i lavoratori a contatto con pelli fresche ad esempio nelle attività di macellazione (es. Trib. Firenze, sent. 21.09.1994);
- tetano, al quale sono esposti in modo particolare i lavoratori che debbono maneggiare arnesi in ferro o che abbiano contatti con il letame;
- brucellosi alla quale sono esposti in modo particolare i lavoratori addetti alla mungitura degli ovini e dei bovini.

(18) NATURA DELLA LESIONE

CONTUSIONE

CORPI ESTRANEI

FERITA

FRATTURA
LESIONI DA AGENTI INFETTIVI E PARASSITARI
LESIONI DA ALTRI AGENTI
LESIONI DA SFORZO
LUSSAZIONE, DISTORSIONE, DISTRAZIONE
PERDITA ANATOMICA

(19) SEDE DELLA LESIONE
CRANIO
ENCEFALO
NASO
BOCCA
FACCIA
COLLO
CUORE ED ORGANI MEDIASTINO
FEGATO
MILZA
STOMACO ED ORGANI INTESTINALI
ORGANI URIGENITALI
PERETE ADDOMINALE
COLONNA VERTEBRALE/CERVICALE
COLONNA VERTEBRALE/TORACICA
COLONNA VERTEBRALE/LOMBARE
COLONNA VERTEBRALE/SACRO E COCCIGE
COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO CERVICALE
COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO TORACICA
COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO LOMBARE
COLONNA VERTEBRALE/MIDOLLO SACRO COCCIGE
OCCHIO SINISTRO
OCCHIO DESTRO
ORECCHIO SINISTRO
ORECCHIO DESTRO
CINGOLO TORACICO SINISTRO
CINGOLO TORACICO DESTRO
POLMONE SINISTRO
POLMONE DESTRO
PARETE TORACICA SINISTRA
PARETE TORACICA DESTRA
BRACCIO SINISTRO
BRACCIO DESTRO
GOMITO SINISTRO
GOMITO DESTRO
AVAMBRACCIO SINISTRO
AVAMBRACCIO DESTRO
POLSO SINISTRO
POLSO DESTRO
MANO SINISTRA
MANO DESTRA
POLLICE SINISTRO

POLLICE DESTRO
INDICE SINISTRO
INDICE DESTRO
MEDIO SINISTRO
MEDIO DESTRO
ANULARE SINISTRO
ANULARE DESTRO
MIGNOLO SINISTRO
MIGNOLO DESTRO
CINGOLO PELVICO SINISTRO
CINGOLO PELVICO DESTRO
COSCIA SINISTRA
COSCIA DESTRA
GINOCCHIO SINISTRO
GINOCCHIO DESTRO
GAMBA SINISTRA
GAMBA DESTRA
CAVIGLIA SINISTRA
CAVIGLIA DESTRA
PIEDE SINISTRO
PIEDE DESTRO
ALLUCE SINISTRO
ALLUCE DESTRO
ALTRE DITA

DATI RETRIBUTIVI PER I DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

(20) Paga base o minimo tabellare, comprensivi delle mensilità aggiuntive e con l'esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (es. contingenza, scatti di anzianità, eventuali ulteriori emolumenti stabiliti dalla contrattazione di qualsiasi livello, ecc...).

(21) Le ore da retribuire devono comprendere sia quelle di effettiva presenza, che quelle di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (es. assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc...), entro il limite massimo di venticinque giorni lavorativi mensili, escludendo quelle di lavoro supplementare e straordinario.

(22) Prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro concordato nel contratto individuale, ma entro il limite del tempo pieno. La normativa disciplina espressamente la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare in ipotesi di part-time orizzontale; tale previsione non ne esclude, comunque, l'applicabilità anche al part-time verticale o misto a condizione che la prestazione complessiva pattuita resti inferiore all'orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno.

(23) Qualora il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di tale prestazione in misura non superiore al quindici per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.

(24) Prestazione lavorativa svolta oltre l'orario settimanale previsto per il tempo pieno. Il lavoro straordinario è consentito solo in ipotesi di part-time verticale o misto, purché effettuato nelle stesse giornate lavorative concordate.